

## **CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (art.125 DL 34/2020)**

### **A CHI SI RIVOLGE**

Soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1) INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO O DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI NELL'ATTIVITA' (anche eseguiti in economia);

2) ACQUISTO DI:

- Dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- Prodotti detergenti e disinfettanti;
- Termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- Dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali barriere e pannelli protettivi.

Le spese devono essere sostenute nel corso dell'annualità 2020

### **AMMONTARE DEL CREDITO E MODALITA' DI UTILIZZO**

L'ammontare del credito d'imposta corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un limite massimo di credito pari a € 60.000.

L'utilizzo può avvenire nelle seguenti modalità:

- Compensazione mediante modello F24 dopo il sostenimento delle spese e comunque a partire dal 01/01/2021 e non oltre il 31/12/2021;
- Utilizzo nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di sostenimento della spesa con possibilità di riportare il credito residuo nei periodi di imposta successivi;
- Cessione del credito entro il 31 dicembre 2021.

**Il credito d'imposta per la sanificazione ed acquisto dei dispositivi di protezione NON concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.**

### **PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE**

Dal 20/07/2020 al 07/09/2020